



COMUNE DI COMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **13** di Registro

SEDUTA PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE DEL 29 MARZO 2021 svoltasi in forma telematica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 30 del 12/11/2020.

PRESIDENTE: DOTT.SSA ANNA VERONELLI

SEGRETARIO GENERALE: AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

Sono presenti al momento della votazione:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
DOTT. MARIO LANDRISCINA - SINDACO	si			=	=
AJANI GIAMPIERO	si		MANTOVANI ADA	si	
ALEOTTI FABIO	si		MARTINELLI PAOLO	si	
ANZALDO FULVIO	si		MASPERO ELENA	si	
BIONDI LUCA		si	MINGHETTI BARBARA	si	
BORGHI CLAUDIO	si		MOLTENI ALESSANDRO	si	
BRENNA FRANCESCO		si	NESSI VITTORIO	si	
CANOVA ELENA		si	NOSEDA IVAN	si	
CANTALUPPI LORENZO	si		PATERA ANTONELLA	si	
CENETIEMPO ENRICO	si		RAPINESE ALESSANDRO	si	
DE SANTIS SERGIO	si		ROVI GUIDO	si	
DEL PRETE SABRINA	si		TORRESANI PIERANGELA	si	
FANETTI STEFANO	si		TRAGLIO MAURIZIO	si	
FERRETTI MATTEO	si		TUFANO ANTONIO		si
GERVASONI DAVIDE	si		VALERI ANDREA	si	
GORLA MARIO	si		VERONELLI ANNA	si	
GUARISCO GABRIELE	si		TOTALE		
LISSI PATRIZIA	si			29	4

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE – APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Como è impegnato a promuovere la partecipazione attiva alla vita civile e ad assicurare effettività dei diritti di cittadinanza, del diritto di accedere ai servizi e del diritto al lavoro (cfr. art. 2 Statuto di Como);
- le persone private o limitate nella libertà personale rientrano, per condizione oggettiva, tra i soggetti deboli ed esclusi dal pieno esercizio dei propri diritti;
- il coordinamento e la collaborazione con lo Stato, titolare delle funzioni amministrative in materia di polizia, di sicurezza e di esecuzione della pena, non soltanto rientrano fra i doveri istituzionali del Comune, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà ma sono altresì necessari per la migliore cura degli interessi pubblici;
- con Deliberazione n. 63/2020, il Consiglio comunale impegnava Sindaco e Giunta ad istituire il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale del Comune di Como e, per l'effetto, a predisporre un testo di regolamento che disciplini l'istituzione, la modalità di nomina e la durata dell'incarico, i compiti, la relazione agli Organi del Comune, le strutture e il personale, e a presentarlo al Consiglio comunale per la relativa approvazione;

Visto il D.L. 23.12.2013 n.146 conv. L. 21.02.2014 n.10, recante misure in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con cui è stata introdotta nell'ordinamento italiano la figura del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute o Private della Libertà Personale;

Visto l'art. 7, co. 5, D.L. 146/2013 cit., che disciplina le funzioni del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute o Private della Libertà Personale, il quale – tra l'altro - promuove e favorisce i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali;

Posto che le funzioni dei garanti comunali che operano sul territorio nazionale sono definite dai relativi atti istitutivi;

Visti, inoltre:

- l'art. 2 Cost. *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”*;
- l'art. 3 Cost. *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*;
- l'art. 4 Cost. *“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*.
- l'art. 27, co. 3, Cost. che afferma il principio della funzione rieducativa della pena;
- l'art. 117, co. 6, Cost. che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- l'art. 118 Cost. che, tra l'altro, attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

- l'art. 3 D.Lgs. 267/2000 che, tra l'altro: individua il comune come l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; conferisce ai comuni autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; attribuisce ai comuni funzioni proprie e funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà;
- l'art. 7 D.Lgs. 267/2000 secondo cui il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza, tra cui il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto;
- l'art. 42, co. 2, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento;
- l'ordinamento penitenziario (L. 26/07/1975, n. 354 e s.m. e i.), art. 18 (che dispone – tra l'altro - che *“I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. ... Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti”*), art. 35 (che prevede la possibilità per i detenuti di rivolgere istanze o reclami orali o scritti anche in busta chiusa, anche al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti) e art. 67, co. 1, lett. 1 bis (che prevede l'accesso agli istituti penitenziari, tra l'altro, da parte dei garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati);
- la *“Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati”* approvata con decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012;
- L.R. Lombardia 24/11/2017, n. 25, art. 12 (*“Il Difensore regionale assolve alle funzioni di Garante dei detenuti, contribuendo, in accordo con i Garanti territoriali, alla tutela dei diritti delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria nelle strutture penitenziarie, nonché delle persone sottoposte a misure penali non detentive”*);
- il GDPR Regolamento UE 2016/679 e il Cod. Privacy D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. sul trattamento dei dati personali;

Ritenuto di istituire il Garante Comunale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, stante la rilevante importanza della valorizzazione dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale;

Preso atto che il presente provvedimento, pur trattandosi di atto di natura regolamentare, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente con l'istituzione di un capitolo di spesa a ciò finalizzato;

Visto il Regolamento, allegato al presente atto con la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, che disciplina la procedura per la nomina ed il funzionamento della figura del Garante Comunale;

Dato atto che:

- la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del Settore Politiche Sociali come da vigente funzionigramma e ritenuto opportuno, pertanto, dare mandato al Settore Politiche Sociali per l'attuazione del presente Regolamento;
- per l'adozione e per l'esecuzione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire pareri / certificazioni / nullaosta di Servizi interni o di Amministrazioni esterne;
- non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente, salva l'informativa al Difensore regionale ex art. 12 L.R n. 25/2017;
- il presente provvedimento costituisce attuazione dell'indirizzo generale di natura strategica del DUP: *“LA CITTÀ SOLIDALE: POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALLE FRAGILITÀ E ALLE NUOVE POVERTÀ, PARI OPPORTUNITÀ”*.

Visto il parere della Commissione consiliare III “Sanità, Servizi Sociali, Istruzione, Cultura, Sport, Turismo, Tempo Libero, Politiche Giovanili, Politiche di Genere, Tempi delle Città” espresso in data 22 marzo 2021;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta in esame dal Dirigente del Settore Politiche Sociali e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità, espresso sulla proposta in esame dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 103 Statuto comunale;

Tenuto conto degli emendamenti approvati nel corso della discussione, di cui in atti, sui quali hanno espresso parere il Dirigente del Settore Politiche Sociali, il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Società Partecipate e il Segretario Generale;

Precisato che la seduta del Consiglio comunale si è svolta in videoconferenza, secondo le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 30 del 12/11/2020;

Con voti favorevoli n. 24 e nessuno contrario, espressi nei modi di legge, su n. 29 presenti di cui n. 24 votanti e n. 5 astenuti (Ajani, Borghi, Molteni, Nosedà e Valeri):

D E L I B E R A

- 1) Di approvare le premesse su esposte quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;
- 2) Di approvare il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della funzione di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che il Settore Politiche Sociali darà corso all'attuazione del presente Regolamento;
- 4) Di dare atto che per quanto concerne le finalità di cui all'art. 7 dell'allegato Regolamento "Ufficio del Garante" verrà istituito apposito capitolo di spesa nel Bilancio 2021/2023, in corso di predisposizione, per il quale verrà richiesto il relativo stanziamento. Pertanto tale spesa è subordinata all'approvazione del Bilancio 2021/2023, con il relativo stanziamento;
- 5) Di procedere con tutte le comunicazioni di rito presso gli Enti e le Autorità competenti;
- 6) Di dare atto che il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione che lo approva, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

LA PRESIDENTE

DOTT.SSA ANNA VERONELLI